

telefono  
fax  
e-mail

Via Carlo Salvioni 14  
091 814 17 11  
091 814 17 19  
di-se@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni  
Divisione degli interni

Funzionario  
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091/814.17.17  
carla.biasca@ti.ch

Ai Municipi  
del Cantone Ticino  
per e-mail

Bellinzona

10 luglio 2013



Ns. riferimento

Vs. riferimento

**Circolare SEL n. 20130710-5**

**Modifiche del Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari del 31 marzo 1987 –  
BU 40/2013 del 28 giugno 2013**

Signore e signori Sindaco e Municipali,

I servizi del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) hanno chiesto alla Sezione degli enti locali – dati i canali d'informazione attivi fra la stessa e i Comuni – di attirare l'attenzione dei Municipi sulle recenti modifiche del Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari del 31 marzo 1987, toccando le medesime aspetti di competenza municipale. Le modifiche del DE sono apparse sul BU 40/2013 del 28 giugno 2013. Ve le riassumiamo qui di seguito, evidenziandole in grassetto:

• **Modifica art. 4 cpv. 1 DE**

Articolo attuale	Modifica
<b>Decisione</b>  <b>Art. 4</b> <sup>1</sup> Il municipio decide sentito preliminarmente il medico delegato ed accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.	<b>Decisione</b>  <b>Art. 4</b> <sup>1</sup> Il municipio <b>decide dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.</b>

Il Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari attribuisce ai Municipi la competenza ad autorizzare l'apertura e la gestione di uno stabilimento balneare, nonché la vigilanza sugli stessi (art. 2 e segg. DE).

Il Municipio rilascia l'autorizzazione se la domanda è conforme ai requisiti; il richiedente deve fra l'altro indicare il numero approssimativo di bagnanti che possono essere ospitati nello stabilimento e la superficie riservata a tale scopo.

**All'art. 4 cpv. 1 è stralciato l'obbligo per il Municipio di sentire il medico delegato prima della decisione d'autorizzazione. Tale funzione non è infatti più attiva.**

• **Abrogazione art. 13 DE; modifica art. 14 DE**

Articoli attuali	Abrogazione e modifica
<p><b>Capienza dello stabilimento balneare</b></p> <p><b>Art. 13</b> Per capienza dello stabilimento balneare fanno stato le prescrizioni speciali emanate dal Laboratorio cantonale.</p>	<p><b>Abrogato</b></p>
<p><b>Contenuto particolare dell'autorizzazione</b></p> <p><b>Art. 14</b> Il municipio, tenuto conto della capienza dello stabilimento balneare, stabilisce nell'autorizzazione:</p> <p>a) il numero minimo dei bagnini;</p> <p>b) il numero dei locali da adibire a pronto soccorso e la relativa attrezzatura;</p> <p>c) per le spiagge-lido il numero dei natanti da destinare alla sorveglianza e al salvataggio.</p>	<p><b>Contenuto particolare dell'autorizzazione</b></p> <p><b>Art. 14</b> Il municipio stabilisce nell'autorizzazione:</p> <p>a) il numero massimo di bagnanti che possono essere ospitati nello stabilimento balneare;</p> <p>b) il numero minimo dei bagnini;</p> <p>c) il numero dei locali da adibire a pronto soccorso e la relativa attrezzatura;</p> <p>d) per le spiagge-lido il numero dei natanti da destinare alla sorveglianza e al salvataggio.</p>

L'art. 13 rinviava per la capienza degli stabilimenti a prescrizioni speciali del Laboratorio. Non avendo quest'ultimo competenze tecniche in merito, è stato stralciato l'articolo che prevedeva l'emanazione di prescrizioni da parte dello stesso.

**Il Municipio dovrà nondimeno indicare nell'autorizzazione il numero massimo di bagnanti (art. 14 nuova let. a) che possono essere accettati nello stabilimento per garantire la sicurezza degli ospiti al pari dell'indicazione del numero minimo di bagnini che devono essere presenti e per le spiagge-lido il numero di natanti da destinare alla sorveglianza e al salvataggio**

• **Modifica art. 18 DE**

Articoli attuali	Modifica
<p><b>Balneabilità delle acque</b></p> <p><b>Art. 18</b> I requisiti di balneabilità delle acque ed i relativi controlli sono disciplinati dal Regolamento sull'igiene delle acque balneabili del 13 aprile 1994.</p>	<p><b>Balneabilità delle acque</b></p> <p><b>Art. 18</b> I requisiti di balneabilità delle acque ed i relativi controlli sono disciplinati dal <b>Regolamento sull'igiene delle acque balneabili del 12 luglio 2011.</b></p>

---

I requisiti di balneabilità delle acque sono ora fissati dal **Regolamento** sull'igiene delle acque balneabili del 12 luglio 2011. **L'art. 18 è conseguentemente aggiornato.**

Certi che presterete l'attenzione necessaria a quanto precede, ci è gradita l'occasione per porgervi i migliori saluti.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione dell'azione pubblica